



1936
73
Sent. n° 342

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

N. 324 Reg. gov.

Il Presidente

della Commissione d'Istruzione

Vista la deliberazione della Commissione stessa in data 2 dicembre 1936, con la quale «ritenute che manchi nei fatti denunziati il riscontro dei necessari estremi costitutivi e delle condizioni essenziali di punibilità, visti gli articoli 74 2.º e 119 del codice di procedura penale e 9, 12 e 149 del regolamento giudiziario del Senato, esprime l'avviso che si debba procedere alla archiviazione della denuncia per la manifesta infondatezza di essa, dando mandato al Presidente di provvedere.»

Ordina

1.º) l'archiviazione della denuncia proposta dal Signor Umberto Comazzoli in data 6 maggio 1936, contro l'onorevole Senatore Prof. Giuseppe De Michelis e altri per la manifesta infondatezza della denuncia stessa;

2.º) la restituzione al denunciante

7.

Umberto Comazzoli degli allegati e documenti uniti alla denuncia di che trattasi;
3.°) la restituzione al signor Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento penale relativo alla querela presentata dallo stesso Umberto Comazzoli contro Zuccoli Giuseppe.

Roma, 4 dicembre 1936 anno XV.

Il Presidente

Paolo Morone

Il Cancelliere

Amiberto